

Allegato B) al N.17152/8081 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede legale nel comune di Fondo la Società Cooperativa denominata:

"Azienda per il Turismo Val di Non Società Cooperativa",
in sigla: "ApT Val di Non Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2054 (31 dicembre duemilacinquantaquattro) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di gestire in forma associata lo svolgimento dell'attività di marketing turistico territoriale della Val di Non come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, e la commercializzazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini. In particolare essa si propone di realizzare:

- l'incremento delle attività delle imprese associate aumentandone l'efficienza e la competitività;
- il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci tramite la realizzazione di un sistema integrato di offerta;
- lo sviluppo di una serie di sinergie tra gli stessi soci;
- la creazione di un sistema nell'ambito dei servizi che porti alla valorizzazione socio-economica dell'intero territorio dell'ambito territoriale della Val di Non;
- la Cooperativa procederà alla stesura di programmi annuali e pluriennali, tenendo conto della necessità di raccordo con le iniziative della Trentino SpA, delle Associazioni Pro Loco e loro Consorzio.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:

- a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- c) definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico-territoriale in funzione della successiva commercializzazione, in coordinamento con le attività svolte dalla società prevista dall'articolo 6 della Legge Provinciale 11 giugno 2002, n.8;
- d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della Legge provinciale 11 giugno 2002, n.8.

Le attività di cui alle lettere sopra menzionate potranno essere svolte direttamente da parte della Cooperativa oppure tramite il ricorso ai soci, pur mantenendo la Cooperativa la titolarità delle stesse. Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera d) potrà essere affidato anche a terzi.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero essere in futuro attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.92**, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, i Comuni, le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni riconosciute e non , che abbiano interesse alla promozione turistica dell'ambito della Val di Non.

In ogni caso è fatto salvo il principio della adesione aperta sancito dalla L.P. 8/2002 art. 9, comma 4, lett. c).

Le imprese individuali o collettive devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere iscritte alla C.C.I.A.A., ove previsto;

- nel triennio precedente all'ammissione alla Società, non devono essere state poste in liquidazione, poi revocata, ovvero sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta e della condizione professionale;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di Società, Associazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il Libro dei Soci ed il libro dei verbali delle Assemblee e alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto ;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- del versamento dei contributi in c/gestione per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della società con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio-trasferibilità delle quote)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa, salvo che le cessioni non possano essere autorizzate dall'Organo Amministrativo unicamente nei casi di trasferimento d'azienda. In tali

casi il socio che intende trasferire la propria quota deve darne preventiva comunicazione con lettera raccomandata indirizzata all'Organo Amministrativo, il quale deve comunicare al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. In ogni caso, decorso tale termine senza avere ricevuto diniego motivato all'autorizzazione alla cessione della quota da parte dell'Organo amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Società provvederà ad iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. In caso di diniego motivato all'autorizzazione alla cessione della quota da parte dell'Organo amministrativo si rinvia a quanto previsto dall'art. 2530 codice civile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo. Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla delibera di ammissione a socio.

Il socio receduto resta comunque vincolato per le obbligazioni assunte nei confronti della Società antecedentemente alla data di recesso. Il recesso, in ogni caso, comporta l'assolvimento di tutti gli impegni assunti dal socio nei confronti della Società per l'anno in cui esso è avvenuto, ma non ancora assolti, ivi compreso il pagamento dell'intera quota di contributo in conto gestione.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo quote. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Si fanno salve le prescrizioni di cui all'art. 14.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. L'erede, uno degli eredi legittimari o un legatario, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi diritto,

può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti e verifica la documentazione di rinuncia degli altri aventi diritto.

Si richiamano e si fanno salve le prescrizioni di cui all'art. 14.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 C.C..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi ed il legatario del socio defunto.

La Cooperativa può trattenere a propria discrezione la quota associativa (conferimento) versata dal socio uscente a compensazione (parziale o totale) del debito di quest'ultimo nei suoi confronti.

Rimangono applicabili le disposizioni civilistiche in materia di compensazione, fatto salvo laddove stabilito diversamente dallo Statuto.

I contributi in conto gestione non possono formare oggetto di compensazione, salvo espresso consenso da parte della Cooperativa.

Restano salvi gli interessi (legali, moratori, ex **statutu**) maturati sulle somme dovute ad ApT Val di Non Società Cooperativa, anche laddove la quota associativa possa essere dedotta in compensazione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del C.C..

In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione a Libro dei Soci.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società ed agli altri soci della medesima. La Società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Sono fatti salvi i dettami prescritti dall'art. 2529 C.C..

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi nei casi e nei limiti di cui all'art. 2514 C.C.;
- e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota di ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la

Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 23 (Contributi in c/gestione)

I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i soci dei contributi in conto gestione per consentire la copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e dovranno tener conto di quanto previsto ai successivi commi per il comparto Enti Pubblici e del numero e delle dimensioni dei singoli soci, in relazione a parametri oggettivi da istituire per ognuno dei seguenti comparti rappresentati nella Società:

- operatori del settore ricettivo alberghiero;
- operatori del settore ricettivo extra alberghiero (imprenditoriale e non);
- impianti di risalita;
- pubblici esercizi e ristorazione;
- commercio;
- agenzie immobiliari, di viaggio e consorzi di commercializzazione;
- figure professionali del turismo;
- artigiani;
- industriali;
- agricoltori;
- cooperazione;
- associazioni di categoria;
- associazioni turistiche, culturali, sportive e del tempo libero;
- persone fisiche.

I soci Enti Pubblici e le Associazioni senza scopo di lucro sono tenuti a concorrere solo per l'attività indicata ai punti a), b) e c) dell'art. 4, comma 1 del presente statuto recante la definizione dell'oggetto sociale, con esplicita esclusione dell'attività indicata alla lettera d) del medesimo articolo e comma; conseguentemente i suddetti Enti non parteciperanno a queste ultime delibere di contribuzione. Analoga esclusione potrà essere prevista dal regolamento sociale per eventuali altri comparti.

Le attività di informazione e assistenza turistica, dovranno essere svolte a favore di tutta la valle e di tutti i soggetti della stessa, in relazione alle risorse che l'ApT sarà, a tal fine, in grado di reperire.

Per le attività di marketing e per l'attività di vendita in senso stretto dei prodotti turistici, l'ApT progetterà e realizzerà interventi a favore di tutti i beneficiari interessati, che si dovranno comunque far carico delle risorse occorrenti. A tal fine dovrà essere rispettato anche il principio di correlazione tra progetti e provenienza territoriale delle risorse.

A tal fine sarà predisposta la separazione contabile e amministrativa prevista dalla Legge Provinciale 11 giugno 2002, n.8.

La quota annuale di contributi in conto gestione a carico del comparto Comuni - Enti Pubblici dovrà essere approvata secondo le modalità previste nel regolamento sociale e comunque entro la data dell'Assemblea ordinaria di cui al successivo art. 26 lettera b).

Il contributo in conto gestione, o eventuali acconti, dovranno essere versati entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

A titolo di penale per il ritardato pagamento, il socio inadempiente sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute, gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 3 (tre) punti. Il pagamento del contributo in conto gestione non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità una volta eseguito, di far valere nei confronti della Società eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura. E' data comunque facoltà al Consiglio di Amministrazione di ridurre, sospendere e/o dilazionare in tutto o in parte il contributo in conto gestione per motivi eccezionali o per motivi di particolare rilevanza.

Per patto espresso, i soci riconoscono che il bilancio di esercizio, una volta approvato dall'Assemblea, costituisce, in caso di omissione dei pagamenti di ciascun socio, anche a titolo di acconto per l'esercizio successivo, prova scritta idonea alla richiesta, da parte della Società e nei limiti stabiliti dalla legge, di decreto ingiuntivo o equivalente provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Comitato di controllo.

Art. 25 (Assemblee)

L'Assemblea potrà riunirsi anche in un comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Val di Non.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, oppure mediante invio di lettera a tutti i soci e pubblicazione su L'Adige o, in mancanza, sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria :

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 4) procede alla nomina del Comitato di controllo;
- 5) nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione legale determinandone il corrispettivo per l'intero mandato;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti il Comitato di controllo;
- 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno due volte:

- a) la prima entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società;
- b) la seconda entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente per l'approvazione del bilancio preventivo e del piano operativo annuale relativi al successivo esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti oltre un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati in Assemblea, eccettuata la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezioni cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno a maggioranza relativa.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche possono avere da 1 a 5 voti in rapporto al capitale versato e precisamente: con una quota di Euro 250 1 voto, con una quota di Euro 1.500 2 voti, con una quota di Euro 3.000 3 voti, con una quota di Euro 4.500 4 voti, con una quota di Euro 6.000 e oltre 5 voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e

che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente Vicario, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)

Composizione Consiglio di Amministrazione:

- comparto categorie economiche legate ai prodotti turistici: n. 10 Consiglieri;
- comparti extra: n. 5 Consiglieri.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 Consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, nel rispetto delle seguenti riserve:

1. per il comparto aziende alberghiere e associazioni di categoria della ricettività turistica: N^ 5 Consiglieri;
2. per il comparto aziende ricettive extra alberghiere: N^ 2 Consiglieri;
3. per il comparto ristorazione e pubblici esercizi: N^ 1 Consigliere;
4. per il comparto impianti di risalita, agenzie di viaggio e immobiliari, maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici: N^ 1 Consigliere;
5. per il comparto Comuni - Enti pubblici: N^ 2 Consiglieri,
6. per il comparto pro loco e loro consorzio: N^ 1 Consigliere;
7. per il comparto artigianato agricoltura e commercio: N^ 1 Consigliere;
8. per il comparto, cooperazione e credito: N^ 1 Consigliere;
9. per il comparto associazioni culturali, sportive, del tempo libero e persone fisiche: N^ 1 Consigliere.

Qualora in applicazione delle riserve di cui sopra, rimangano dei posti vacanti da attribuire, gli stessi verranno assegnati ai suddetti comparti, in base alla media dei contributi in conto gestione sostenuti nei tre esercizi precedenti quello in cui avviene l'elezione e,

per la prima elezione, in base al bilancio preventivo relativo all'esercizio 2005 e al corrispondente piano di riparto dei contributi in conto gestione.

Le categorie economiche legate direttamente ai prodotti turistici, ovvero:

- aziende alberghiere
- aziende ricettive extra alberghiere
- pubblici esercizi e ristorazione
- impianti di risalita
- agenzie immobiliari e di viaggio
- maestri di sci, guide alpine, animatori e accompagnatori turistici
- pro loco e loro consorzio

dovranno avere comunque, complessivamente, la rappresentanza maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dalla L.P. 8/2002.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove se ne ravvisi la necessità.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie, salva la possibilità di eleggere Amministratori non soci, qualora ciò si renda necessario ai fini della composizione del Comitato di controllo di cui all'art. 38.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente a cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Comitato di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i componenti del Comitato di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Comitato di controllo, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo il primo dei non eletti di quel comparto che viene cooptato dal Consiglio di Amministrazione assumendo tutte le funzioni previste dalla carica fino alla nomina ufficiale (ratifica) che avverrà nella prima Assemblea purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e comunque Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 30 gg perchè provveda alla sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Comitato di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato di controllo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato di controllo, determinare il compenso ai membri del Comitato Esecutivo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto di eventuali compiti loro attribuiti.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri, eletti fra i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa la durata in carica, il compenso, i criteri di funzionamento ed i limiti delle deleghe attribuite.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ne fanno parte di diritto ed i rimanenti componenti sono attribuiti ai comparti di cui al precedente articolo 31, comma 1. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata, anche via telefax, posta elettronica, o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto invio e ricevimento, ai componenti del Comitato ed all'Organo di controllo.

Art. 38 (Comitato di controllo)

L'Assemblea stabilisce il numero dei componenti del Comitato di controllo sulla gestione e li nomina scegliendoli tra gli Amministratori.

I membri del Comitato di controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato Esecutivo. Ad essi non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del Comitato di controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Il Comitato di controllo:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Comitato di controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e dalla riunione deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro dei verbali del Comitato di controllo.

Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I membri del Comitato di controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 39 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.

Art. 39 Bis (Direttore)

Il Direttore organizza e dirige le attività della società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa.

Al Direttore spetta, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze **attribuitegli** dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo:

- Provvedere alla stesura della proposta dei progetti di marketing territoriale e del loro aggiornamento curandone l'esecuzione;
- Dirigere il personale dipendente, **organizzandone** l'attività ed assumendone i relativi provvedimenti secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso;
- Provvedere alla riscossione dei crediti ed al loro sollecito incasso;
- Stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale;
- Provvedere all'esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- Compiere quant'altro si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi della Società.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne approverà il relativo contratto.

Il Direttore provvede ad esercitare le attribuzioni e le competenze demandategli dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione con piena autonomia operativa ed entro i limiti contrattuali stabiliti. Il Direttore partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e può esercitare anche le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra figure professionali di provata conoscenza delle ApT d'ambito in forma cooperativa e sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo

svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Vi è obbligo di devoluzione , in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

f.to Andrea Paternoster

f.to Domenico de Pascale Notaio L.S.